



le dichiarazioni di alcuni testi, divergenti tra di loro; illogicità manifesta carenza della motivazione, sul rilievo che i giudici dell'appello si erano limitati a richiamare in termini puramente ripetitivi le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza farsi carico di esaminare e valutare i motivi di appello, che riguardavano principalmente la contraddittorietà degli apporti testimoniali; erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che era stata inflitta la pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, nonostante la lieve entità del fatto, e non era stata minimamente presa in esame la richiesta delle attenuanti generiche; valutando, da un canto, negativamente la personalità dell'imputata e, dall'altro, formulando una prognosi favorevole sulla sua futura condotta, si da concederle il beneficio della sospensione condizionale della pena; inosservanza della legge penale, sul rilievo che era stata omessa la notifica della sentenza al difensore di fiducia, effettuata invece al difensore di ufficio nominato in sua vece, ed era stata omessa la notifica dell'avviso di deposito della sentenza stessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è privo di fondamento.

Va innanzitutto precisato, in relazione alle doglianze formulate nei primi due motivi di gravame, che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. non è affatto richiesta, come sembra volere affermare la ricorrente, la prova di un concreto pericolo per la incolumità delle persone.

Ciò, per l'evidente ragione che la norma in questione fa esplicito riferimento alla attitudine delle cose, gettate in un luogo pubblico transito, a offendere, imbrattare o molestare le persone; il che significa chiaramente che la predetta norma configura un reato di mero pericolo, per cui non è affatto necessario che il gettito di cose abbia provocato un effettivo danno, essendo sufficiente che il lancio di esse ponga comunque astrattamente in pericolo l'altrui incolumità.

Nella specie risulta provato che l'oggetto lanciato sulla pubblica via era una pesante zolla di terra, contenente un groviglio di radici, al quale era rimasto attaccato un frammento di un grosso vaso.

Non è chi non veda, quindi, che tale oggetto fosse ampiamente idoneo a produrre gli effetti dannosi previsti dalla legge (offesa, imbrattamento, molestia ecc.); per modo che non occorre affatto che si desse la dimostrazione (per altro superflua in considerazione del tipo di oggetto e della natura di pubblica via in cui venne lanciato) che la condanna dell'imputata, la quale in un gesto di rabbia lanciò inconsultamente il suddetto frammento giù dal balcone, avesse in concreto messo in pericolo l'incolumità della gente.

Quanto all'elemento psicologico, è chiaro che, per integrare il reato, è sufficiente la volontarietà dell'azione, in alcun modo messa in dubbio nella fattispecie, trattandosi di contravvenzione, per la cui sussistenza è indifferente che il soggetto abbia agito per dolo o per colpa.

Per ciò che concerne le altre censure, trattasi dell'evi-